

**Soggetto imputato:**

- Datore di lavoro pubblico     Datore di lavoro privato     C.S.E.     Dirigente  
 Responsabile dei lavori     Committente     Preposto     R.S.P.P.  
 Lavoratore     Altro:

Assoluzione

Condanna:     pena detentiva     pena pecuniaria

**Concorso di colpa: -**

**Quantum: -**

**Evento**

- Mancata tutela:     non infortunio  
 Danno materiale:     infortunio     non infortunio:     lesioni     morte

**Fattispecie**

Infortunio verificatosi a causa dell'insufficienza dei ponteggi (insufficienza che aveva reso impossibile l'allestimento di un impalcato sulla parete del muro da disarmare ove si era verificato il sinistro).

**Soggetto leso**

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Altro:

**Tipologia del luogo di avvenimento**

- Cantiere     Fabbrica     Ufficio     Altro:  
 Pubblico     Privato

**Principio di diritto:**

E invero, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 (ora trasfuso nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26) prevede, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda del committente o di una singola unità produttiva della stessa, l'obbligo dell'appaltante di verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da espletare; di fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andranno ad operare; di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione; di coordinare gli interventi, anche al fine di eliminare i pericoli dovuti alle interferenze tra i lavori affidati alle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva, a tal fine elaborando un unico documento di valutazione dei rischi.

Orbene, la stessa esistenza di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinazione in capo all'appaltante, tanto più se accompagnata dalla somministrazione di attrezzi di lavoro, vale a connotare in termini di "inadempimento" il loro omesso o insufficiente espletamento: la conseguente responsabilità per gli eventi lesivi che ne siano derivati è allora responsabilità per fatto proprio non giustiziabile col mezzo della chiamata del committente in responsabilità civile nel processo penale avente ad oggetto il fatto dell'appaltatore.

**Note:**

**Esito:** annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente alle statuizioni di condanna del responsabile civile.

**Esito sintesi**

- Annullamento senza rinvio     Rigetto del ricorso     Ricorso inammissibile

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

Anno: 2008

Numero: 41815

Sezione: IV

cod. 64

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*